

## S T A T U T O

### **Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.**

È corrente la Fondazione

#### **"CENTRO STUDI VALLE IMAGNA CULTURA ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA MONTAGNA - CSVI ETS"**

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Sant'Omobono (BG) e non ha limiti di durata nel tempo.

4. L'organo di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune ed istituire sezioni staccate in altri centri in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione, più in generale, è attiva nella Valle Imagna, già dal 1997. L'obiettivo principale è la tutela dell'ambiente, dell'identità locale e delle aree rurali; promuove ricerche, pubblicazioni, eventi e progetti di sviluppo per valorizzare la cultura del territorio e preserva la memoria storica, raccolta in un ampio archivio attraverso interviste, fotografie e studi; gestisce biblioteche e produce volumi, documentari e materiali culturali.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso o di status sociale.

### **Art. 3 - Attività della Fondazione.**

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui all'**art. 5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017** relative alle lettere:

- **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché

alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;

- **f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

- **h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare, la Fondazione promuove azioni di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997), per sostenere un organico progetto ambientale per la Valle Imagna e i territori montani finitimi, in coerenza con le connotazioni antropico-ambientali, i bisogni sociali e le esigenze di sviluppo del contesto. Intende promuovere altresì un ampio processo culturale mirato alla riscoperta dell'ambiente umano nelle aree rurali e montane, attraverso la valorizzazione della storia sociale delle comunità valligiane e, più in generale, la percezione delle dinamiche di sviluppo, in positivo rapporto con la dimensione nazionale ed europea; l'attivazione di percorsi didattici formativi e di ricerca finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente delle valli alpine; nonché la costituzione di un centro di documentazione e di educazione ambientale. Gli scopi del Centro Studi possono essere raggiunti anche mediante la formalizzazione di accordi di programma e convenzione con le agenzie sociali e gli organismi di rappresentanza istituzionali operanti sul territorio della Valle Imagna o al suo esterno

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. La Fondazione potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

5. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.

117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.**

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo all'organo di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che l'organo medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse e valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione dell'organo di amministrazione;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Art. 5 - Organi.**

1. Sono Organi della Fondazione:

\* il Consiglio Direttivo;

\* il Presidente;

\* il Vicepresidente;

\* il Direttore;

\* l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs. 117/2017;

\* il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;

\* il Comitato Scientifico.

Per tutte le cariche e gli incarichi l'attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

#### **Art. 6 - Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette)

Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo in scadenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

2. I Consiglieri durano in carica per 5 (cinque) esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento, fino a tale data il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere, prima del termine della carica, la sua sostituzione è deliberata dal Consiglio per cooptazione per il restante periodo di carica del consigliere cessato.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del Consigliere di amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; agli stessi è sempre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

#### **Art.7 - Incompatibilità.**

1. Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

#### **Art. 8 - Compiti del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare, a titolo esemplificativo, spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di comodato, di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- g) deliberare I canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 30 novembre, il bilancio economico di previsione e, se richiesto, predisporre il bilancio sociale.
- i) approvare il bilancio dell'esercizio trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; solo qualora particolari esigenze della Fondazione lo esigano, entro 180 giorni dovrà essere approvato e depositato;
- j) approvare le modifiche statutarie con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo compreso il Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo compreso il Presidente;
- k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;
- l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, con la presenza del Presidente, la proposta di estinzione dell'ente;
- m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n) provvedere alla eventuale stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- p) individuare e documentare nella relazione di bilancio le

attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017-;

q) costituire un Comitato Scientifico con funzioni progettuali/propulsive finalizzate a promuovere, definire, implementare, sviluppare e consolidare ogni tipo di iniziativa che sia di supporto all'azione del Consiglio Direttivo, disciplinato da apposito regolamento adottato dal medesimo Consiglio.

2. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

#### **Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali e-mail, P.E.C.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; diversamente presiederà la riunione il Consigliere più anziano nella carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente statuto in ordine a specifiche ipotesi di quorum deliberativi.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

#### **Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.**

1. Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione sono nominati dai componenti il Consiglio Direttivo tra gli stessi componenti.

2. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vicepresidente.

3. Il Consiglio Direttivo può revocare il Presidente e il Vicepresidente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente e/o il Vicepresidente.

4. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, altrimenti dal Consigliere più anziano nella funzione di consigliere.

#### **Art. 11 - Compiti del Presidente.**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra Organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;

b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio Direttivo e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

f) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

g) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio Direttivo;

h) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

#### **Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti**

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Direttore:

\* provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;

\* dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente;

\* coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;

\* sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega;

\*custodisce somme e valori della Fondazione, esegue ogni operazione di cassa e opera sui conti correnti bancari e postali nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente, tenendo aggiornata la contabilità e avvalendosi, ove necessario, di professionisti o di altri soggetti qualificati;

\*cura l'aggiornamento e la tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro cassa;

\*predispone la documentazione che il Consiglio Direttivo dovrà esaminare ed approvare; cura anche la trasmissione di tale materiale o il suo deposito presso la sede della Fondazione affinché i consiglieri possano assumere tutte le necessarie informazioni; in particolare, le bozze di bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositate presso la sede della Fondazione nel pieno rispetto dei termini di cui al successivo art. 14.2.

Al Direttore può essere attribuita la funzione di segretario verbalizzante della riunione.

### **Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti**

#### **\* Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo nomina l'organo di controllo.

Esso rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio Direttivo nei limiti consentiti dalla legge.

**\* Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

11. La funzione di Revisore dei conti può essere attribuito all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisore dei conti.

**Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La bozza di bilancio, sia consuntivo che preventivo, nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo che lo approva, deve essere depositata presso la sede della Fondazione a disposizione dei Consiglieri e dell'Organo di Controllo. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è approvato entro i 120 giorni dell'anno successivo; solo qualora particolari esigenze della Fondazione lo esigano, dovrà essere approvato e depositato entro 180 giorni; il bilancio preventivo è approvato entro il 30 novembre di ogni anno. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 15 - Regolamenti interni.**

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori possono essere disciplinate anche con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio Direttivo nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### **Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.**

1. Se e quando gli scopi statutarî siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio Direttivo in carica, con la maggioranza dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

#### **Art. 17 - Comitato scientifico**

1. Per garantire il migliore perseguimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico avente funzioni consultive e di ricerca.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne sceglie anche la dimensione numerica.

3. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. All'atto della nomina del Presidente del Comitato scientifico, il Consiglio Direttivo determina le ulteriori competenze che gli sono attribuite.

#### **Art. 18 - Volontariato**

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono volontari (ai sensi dell'art. 17 del CTS, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta

istituito) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della Missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei volontari.

**Art. 19 - Norme di rinvio.**

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.